

A.P.S. PRO LOCO PIANSANO

Codice Fiscale 90022660568 e Partita I.V.A. 02050140561

Piazza Indipendenza n° 17

01010 Piansano (VT)



VERBALE DI ASSEMBLEA

Addì 19 dicembre 2025, alle ore 18.00, presso la sede sociale in PIAZZA INDIPENDENZA N 17 – PIANSANO (VT) si è riunita, l'assemblea dei soci della A.P.S. PRO LOCO PIANSANO per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento dello statuto e della denominazione sociale per l'iscrizione al RUNTS;
2. Varie ed eventuali.

È presente la compagine sociale come da foglio firma allegato.

Il Presidente, Sig. Luciano Ceccarelli constatata la regolarità della convocazione nonché la partecipazione totalitaria dei soci della associazione, dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama la Sig. Filippo Virtuoso a svolgere le funzioni di segretario.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente all'assemblea che per l'iscrizione della associazione al RUNTS, è necessario procedere all'adeguamento dello statuto al fine di renderlo conforme alle nuove norme di legge. Infatti è stata ricevuta dal Ministero una comunicazione che richiede espressamente tale adempimento al fine della iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore.

L'Assemblea delibera di assumere la veste di Associazione di Promozione Sociale, nello specifico A.P.S. PRO LOCO PIANSANO, senza personalità giuridica.

Il Presidente procede alla lettura di tutti gli articoli che compongono il nuovo statuto che è stato elaborato dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea, dopo ampia discussione su ogni articolo, delibera all'unanimità l'approvazione dello stesso che viene allegato al presente verbale e costituisce parte integrante del presente verbale.

Al secondo punto all'ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, alle ore 20.00, la seduta è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Filippo Virtuoso)

Il Presidente
(Luciano Ceccarelli)

P.S. PRO LOCO PIANSANO

lice Fiscale 90022660568 e Partita I.V.A. 02050140561

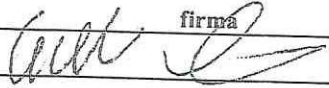
zza Indipendenza n° 17

10 Piansano (VT)

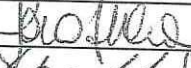
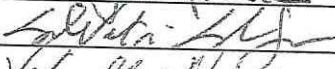
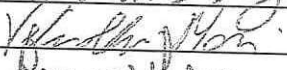
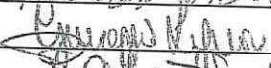
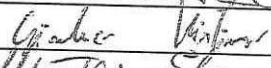
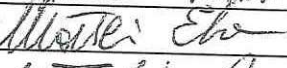
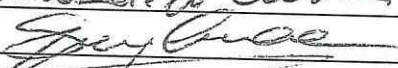
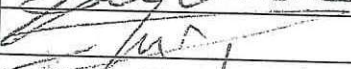
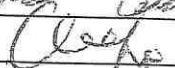
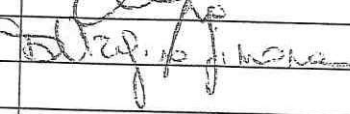
rbale assemblea Associati

nsano, _____

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

	nome	cognome	firma
Il Presidente	LUCA	CECCARELLI	
Il Vice Presidente			
Il Consigliere			

GLI ASSOCIATI

	nome	cognome	firma
	SERENA	LUCCI	
	GIULIA	MARCONI	
	LUCIA	SONNO	
	STEFANO	SILVESTRI	
	MARIA	VETRALLINI	
	GIUSEPPE	LIGORI	
	PATRIZIA	PETRINI	
	GIAMLUCA	VIRTUOSO	
	ELISA	YAUER	
	LUCA	MOSCATELLI	
	VALTER	MOSCATELLI	
	LORENZA	SCARON	
	LIBERATO	SENSOM	
	LUCA	BULLINI	
	ANGELO	MELARAGNI	
	SAMUELE	BOGLIOLI	
	GABRIELE	BULLINI	
	GIORGIA	CECCARELLI	
	FILIPPO	VIRTUOSO	
	SIMONA	D'VIRGINIO	



E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
il 09 MAR. 2026 al Nr. 276 Mod. 3

Esatte Euro 231,56

custodito in quest' Ufficio.

Si rilascia a richiesta del l' Interesat



Il Funzionario (*)
Cantoni Mariangela
in Firma su delega del Direttore Provinciale Francesco Mani

oliziti su copie

anelli con

numero di bello

516.00



Il Funzionario (*)
Cantoni Mariangela
in Firma su delega del Direttore Provinciale Francesco Mani

Uffici di Viterbo

STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PRO LOCO PIANSANO

ART. 1 – (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PRO LOCO PIANSANO"** in breve **"A.P.S. PRO LOCO PIANSANO"** assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale.

L'associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli articoli 35 e seguenti del Decreto Legislativo n° 117/2017 (Codice del terzo settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione adotta la qualifica e l'acronimo A.P.S. nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza ed in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'associazione ha sede legale a Piansano (VT) in Piazza dell'Indipendenza n.17.

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo comune.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia od all'Estero.

ART. 2 - (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea dei soci delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, primo comma, del Decreto legislativo n° 117 del 2017 avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- "interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione della attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché la tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991 n° 281 (lettera e);

- "interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n° 42 e successive modificazioni" (**lettera f**);
- "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo" mediante la realizzazione delle seguenti azioni (**lettera i**);
- "organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (**lettera k**);
- "organizzazione e gestione di attività sportive e dilettantistiche" (**lettera t**).

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

- Attività ed iniziative volte a favorire la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente naturale e del paesaggio del comune di Piansano e dei territori immediatamente limitrofi ;
- Attività ed iniziative atte a preservare e a diffondere le tradizioni culturali e folcloristiche più significative del territorio comunale di Piansano e dei territori limitrofi ;
- Organizzazione di sagre, somministrazioni di bevande e alimenti, vendita di merci, sempre nell'ottica della promozione dei prodotti locali, al fine di apprezzare la peculiarità del territorio e dei suoi prodotti di eccellenza ;
- Valorizzazione delle tipicità che, a diverso titolo, caratterizzano il territorio di riferimento e, più in generale, il patrimonio storico, naturalistico e culturale della provincia di Viterbo ;
- Promozione, ricerca, tutela e gestione dei siti di interesse archeologico, monumentale, artistico e paesaggistico nel territorio di Piansano ;
- Organizzazione di escursioni, passeggiate, conferenze, convegni e mostre rivolte a tutta la cittadinanza ed in particolare agli studenti ed agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado al fine di promuovere un maggiore interesse per i beni culturali, storici, artistici, archeologici ed ambientali ;
- Promozione ed organizzazione, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, di iniziative quali spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione dei monumenti ecc. che servano a valorizzare il territorio di riferimento e incrementare il livello della qualità della vita dei residenti .

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purchè secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

L'Associazione può esercitare l'attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

ART. 6 - (Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle nonché a versare annualmente la quota dell'associazione.



L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generali svolte.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 - (Qualità di volontario)

I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente od autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

ART. 9 - (Perdita della qualità di associato)

La qualità dell'associato si perde per:

- **decesso;**
- **dimissioni:** ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- **decadenza:** la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo per il versamento della quota associativa;
- **esclusione:** la qualità di associato si perde, inoltre, nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento, nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci o Assemblea
- Consiglio Direttivo o Organo di Amministrazione
- Presidente e Vice Presidente
- Segretario e Tesoriere
- Organo di Controllo, ove istituito

Tutte le cariche associative sono elettive ed hanno durata triennale.

ART. 11 - (Assemblea dei soci o Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe conferitegli da altri associati.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

È convocata, altresì, dal Consiglio Direttivo, ogni qual volta lo ritenga necessario, e su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- deliberare sul bilancio consuntivo ed eventuale preventivo;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di Controllo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua mancanza, dal Vice Presidente mentre in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile:

- verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- consentire al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- consentire agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - (Consiglio Direttivo o Organo di amministrazione)

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri (Presidente, Vicepresidente, Economo Cassiere nonché Segretario e due consiglieri). È convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'Avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza od impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audio conferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei verbali.

ART. 16 - (Attribuzioni del Consiglio Direttivo)

Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesorerie;
- amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- indire adunanze; convegni, ecc;
- deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'articolo 36 del D. Lgs. N° 117/2017;
- proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione;
- istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i con poteri di revoca.

ART. 17 - (Presidente e Vice Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Al Presidente in particolare:

- compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio;
- provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione ed in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire gli incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente del Consiglio.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento, in tutte le funzioni ad esso attribuite.

ART. 18 – (Segretario e Tesoriere)

Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario compete:

- la redazione dei verbali nelle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

Al Tesoriere compete:

- tenere ed aggiornare i libri contabili;
- predisporre il bilancio dell'Associazione.

ART. 19 – (Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo, monocratico o composto da tre membri, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del D. Lgs. N° 117/2017.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni, sono rieleggibili e possono essere scelti anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo alla loro competenza, e devono essere scelti tra i Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Lo stesso può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D. Lgs. N° 117/2017, la revisione legale dei conti.

ART. 20 – (Libri Sociali)

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle Adunanze e deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 21 - (Risorse economiche)

Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dal D. Lgs. N° 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi ed apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazione di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. N° 117/2017.

ART. 22 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

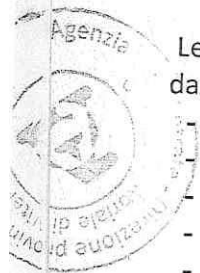
L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo, di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 23 - (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli



associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei Revisori, qualora nominati.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili od avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

ART. 24 - (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 26 - (Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

ART. 28 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

